

Legge
sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
 (del 20 ottobre 1986)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 gennaio 1986 n. 3009 del Consiglio di Stato,

decreta:

Introduzione

Tipi di imposta

Art. 1 ¹Il Cantone preleva secondo questa legge un'imposta di bollo e un'imposta sugli spettacoli cinematografici.

²All'imposta di bollo sono sottoposti:

- a) i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge;
- b) gli atti notarili;
- c) ...¹
- d) i documenti bancari enumerati dalla legge.

PARTE I
IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA
 TITOLO I
Contratti soggetti

Tipi di contratto

Art. 2 ¹Soggiacciono all'imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:

- a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l'art. 713 CCS, compresa l'energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
- b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
- c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell'ambito di professioni analoghe;²
- d) mediazione immobiliare.

²Soggiacciono pure all'imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso.

Interpretazione dei contratti

Art. 3 Nel giudicare del contenuto di un contratto sono determinanti la vera e concorde volontà dei contraenti e non gli eventuali termini e denominazioni usati nel testo.

Stipulazione in forma scritta

Art. 4 ¹Per stipulazione in forma scritta s'intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.

²I contratti in forma scritta sono soggetti all'imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO) o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.

Forme parificate

Art. 5 Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti:

- a) quelli portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in modo riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall'altro contraente;

¹ Lett. abrogata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

² Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.

- b) quelli costituiti da due documenti che si integrano portando l'uno la firma di un contraente e l'altro la firma dell'altro;
- c) le ordinazioni ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale mediante telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante;
- d) le delibere dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.

Sovranità fiscale cantonale

Art. 6 Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che:

- a) sia avvenuta nel Cantone almeno l'apposizione dell'ultima firma che ha concluso la negoziazione contrattuale, secondo la forma scritta definita dall'art. 4 o riconosciuta ai sensi dell'art. 5 lett. b);
- b) sia stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non destinati ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a);
- c) i documenti di cui all'art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.

Esenzioni

Art. 7 ¹Sono esenti dall'imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli enumerati nell'art. 2.

²Inoltre sono esenti:

- a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o a tribunali arbitrali;
- b) i contratti di valore inferiore a franchi 5'000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo professionale o di commercio;
- c) i contratti di valore inferiore a franchi 1'000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell'imposta sostitutiva giusta gli art. 14 segg.;
- d) i rinnovi taciti di contratti;
- e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni;
- f) i contratti di valore non determinato e non determinabile;
- g) i patti di prelazione e di ricupera.
- h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone e che adempie ai requisiti delle società a tassazione speciale di cui agli articoli 91-93 della legge tributaria.³

³Qualora potessero esservi dubbi sull'assoggettamento all'imposta di bollo o all'esenzione di un tipo di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all'art. 11, sottoporlo preventivamente alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente a ricorso. Il termine per l'applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando la decisione relativa all'assoggettamento è cresciuta in giudicato.

Un eventuale ricorso di diritto pubblico all'Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto sospensivo.

TITOLO II

Calcolo e pagamento dell'imposta

Ammontare dell'imposta

Art. 8 ¹L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.

²L'imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3'000.- quando nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone.

Determinazione del valore:

a) in generale

Art. 9 Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali:

- a) fa stato il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono di semplice riferimento;
- b) se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all'imposta, i valori delle singole contrattazioni sono sommati;
- c) se è stabilita una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità;

³ Lett. introdotta dalla L 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 481.

- d) in caso di prestazioni successive vanno sommate le remunerazioni di tutte le prestazioni previste incondizionatamente per la durata certa del vincolo contrattuale;
- e) in caso di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni stabilisce l'imposta avuto riguardo dell'importanza economica del rapporto contrattuale;
- f) clausole di adeguamento delle remunerazioni successive all'indice del rincaro sono ininfluenti;
- g) in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo;
- h) atti di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze, liquidazioni e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto basilare bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).

b) in particolare

Art. 10 ¹Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme particolari:

- a) per contratti con oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili e immobili fa stato il prezzo pattuito;
- b) per i mutui il valore della cosa mutuata;
- c) per gli appalti la mercede complessiva pattuita;
- d) per la mediazione immobiliare la provvigione pattuita.

²Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà stabilire altre norme particolari di determinazione del valore dei contratti in consonanza con le disposizioni della presente legge.

Percezione dell'imposta

Art. 11 ¹La percezione dell'imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all'Amministrazione cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipulazione.⁴

²Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10'000.-, può essere usata carta da bollo.

³Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell'apposizione dell'ultima firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della negoziazione contrattuale.

⁴Qualora un contratto fosse subordinato all'approvazione da parte di un'autorità, il termine di 60 giorni decorre dalla data di ratifica.

Autoaccertamento trimestrale

Art. 12 ¹È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla chiusura di ogni trimestre dell'anno solare. La dichiarazione dev'essere allestita sulla base di una registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo.

²La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli.

³Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.

Responsabilità contributiva

Art. 13 ¹L'imposta di bollo è dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti supporteranno internamente l'imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per convenzione privata.

²La Confederazione, il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia.

³Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato.

TITOLO III Imposta sostitutiva

Esonero e tassazione sostitutiva

⁴ Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570.

Art. 14 ¹Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall'imposizione dei diritti di bollo sui contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione all'attività aziendale, purché paghino un'imposta sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale.

²L'assoggettamento all'imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un accertamento induttivo del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le posizioni contabili destinate a calcolare l'imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili.

³La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle garanzie.

Imponibile e tasso dell'imposta sostitutiva

Art. 15 ¹L'imponibile dell'imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili, segnatamente degli acquisti e delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle posizioni contabili hanno origine in negozi tra il contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), compresi tuttavia i valori e le forme altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell'art. 7 lett. c).

²L'ammontare dell'imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell'imponibile globale accertato.

Effetti

Limiti dell'esonero

Art. 16 ¹Il contribuente al beneficio dell'imposta sostitutiva non può trasferire l'onere dell'imposta, in nessuna misura, a carico delle controparti contrattuali.

²Il pagamento dell'imposta sostitutiva non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta di bollo su contratti stipulati per atto notarile e su negozi conclusi con contratti per scrittura privata o in forme parificate, imponibili giusta l'art. 2 con oggetto affari estranei all'attività aziendale o non accertabili con il metodo induttivo.

Applicazione

Art. 17 ¹Il regolamento di applicazione stabilirà disposizioni procedurali e di dettaglio segnatamente con riguardo all'istanza di esonero, alla valutazione dell'imponibile, ai periodi di accertamento e di revisione dell'imponibile, ai controlli e all'incasso dell'imposta e di acconti.

²Per regolamento l'applicazione dell'imposta sostitutiva potrà essere estesa ad altre attività oltre quelle che si fondano su acquisti, produzione e vendita (art. 15), a condizione che le contrattazioni inerenti alla rispettiva attività aziendale siano facilmente accertabili sulla base delle posizioni contabili.

PARTE II IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI NOTARILI⁵ TITOLO I Campo d'applicazione

Oggetto

Art. 18⁶ Soggiacciono all'imposta di bollo gli istromenti e i brevetti precisati dalla legge.

TITOLO II Istromenti

Copia destinata all'Archivio notarile

Art. 19 È soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile.

Esenzioni e tassa di archivio

Art. 20 ¹È esente dall'imposta di bollo la copia destinata all'Archivio notarile di:

- a) istromenti di costituzione e aumento di capitale di società anonima e di s.a.g.l., così come ogni altro atto soggetto alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo;
- b) istromenti di trasformazione di pegni immobiliari nonché raggruppamento o frazionamento di pegni immobiliari;⁷
- c) testamenti pubblici;

⁵ Titolo modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

⁶ Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

⁷ Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

- d) contratti successori;
- e) contratti matrimoniali qualunque sia il regime dei beni, nonché qualsiasi altra regolamentazione di pretesa riferita al regime matrimoniale;⁸
- e^{bis}) convenzioni patrimoniali tra partner registrati;⁹
- f) rinnovi e cessioni di diritto di compera;
- g) promesse di compravendita;
- h) istromenti contenenti negozi giuridici unilaterali;
- i) istromenti contenenti dei semplici accertamenti formali come le pubblicazioni di testamenti, le attestazioni notarili di decisioni di assemblee generali di società anonima o altre constatazioni notarili;
- k) istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali;
- l) istromenti di valore determinato o determinabile inferiore a franchi 10'000.-;
- m) istromenti di costituzione della proprietà per piani (Codice civile svizzero, articolo 712 a-t), i contratti di adeguamento della proprietà per piani originaria, i contratti di conversione della proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912 in proprietà per piani trasformata secondo le nuove prescrizioni della Legge federale 19 dicembre 1963 che modifica il Libro quarto del Codice civile svizzero;¹⁰
- n) istromenti aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell'art. 7.
- o) istromenti aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust;¹¹
- p) istromenti aventi quali oggetto casi di ristrutturazione ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e 3^{quater} della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.¹²

²L'insinuazione all'Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall'imposta di bollo è soggetta a una tassa di archivio da fr. 30.- a fr. 100.-.

Ammontare dell'imposta sugli istromenti

Art. 21 ¹L'imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all'Archivio notarile è di fr. 3.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.

²Per le costituzioni, le estensioni e gli aumenti di pegni immobiliari e le fideiussioni l'ammontare dell'imposta è di fr. 1.-- per mille o frazione di mille.¹³

Determinazione del valore degli istromenti

Art. 22 ¹La determinazione del valore degli istromenti viene fatta dall'Archivista notarile.

²Per la determinazione del valore valgono le seguenti norme:

- a) per i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al minimo tuttavia quello di stima ufficiale.
In caso di permuta fa stato il prezzo attribuito al fondo di maggior valore e comunque al minimo il valore ufficiale di stima dello stesso;
- b) il valore di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in applicazione della Legge tributaria;¹⁴
- c) in caso di trasferimento di fondi contro prestazione di una rendita è determinante il valore ufficiale di stima della proprietà immobiliare;
- d) per i contratti di costituzione di ipoteca e di fideiussione il valore corrisponde all'ammontare dell'importo garantito. In deroga all'art. 9 lettera b) al valore dell'importo garantito non viene cumulato quello del rapporto di mutuo o di debito;
- e) per i contratti di superficie fa stato la somma delle indennità convenute;
- f) per i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del valore di stima ufficiale del fondo;
- g) per i contratti di costituzione di altre servitù fa stato il valore della controprestazione, ma solo nei limiti che sia chiaramente espresso o desumibile dalla negoziazione.

³Valgono inoltre le disposizioni degli art. 9 e 10.

Percezione dei diritti d'archivio e responsabilità

⁸ Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

⁹ Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.

¹⁰ Lett. modificata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102.

¹¹ Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

¹² Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

¹³ Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

¹⁴ Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

Art. 23 1L'Archivista notarile percepisce l'imposta di bollo e la tassa d'archivio con l'emissione di bollette.

2I diritti d'archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell'istromento notarile. Vale analogicamente la norma dell'art. 13 cpv. 2.

3Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento del bollo d'archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato.

4Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all'incasso nei confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l'art. 22 lett. b), che devono essere incassati direttamente nei confronti delle parti.

Decisione formale di tassazione

Art. 24 1Se il valore dell'istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio, l'Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione unitamente all'usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo secondo l'art. 23 cpv. 4).

2Altrimenti l'Archivista notarile è tenuto a emanare una decisione formale di tassazione solo se il notaio o le parti ne facciano richiesta entro 60 giorni dall'intimazione della bolletta o rispettivamente dalla trasmissione della bolletta all'attenzione delle parti ad opera del notaio. La facoltà delle parti di presentare la richiesta si estingue in ogni caso dopo un anno dalla intimazione della bolletta al notaio.

TITOLO III Brevetti

Contratti per brevetto

Art. 25 Sono soggetti all'imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile.

Ammontare dell'imposta sui contratti per brevetti

Art. 26 1L'imposta di bollo è di fr. 1,50 per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile se il contratto corrisponde ai tipi di cui all'art. 2.

2L'imposta di bollo è di fr. 30.-, se il brevetto contiene un tipo di contratto esente ai sensi dell'art. 7.

3L'ammontare dell'imposta è soggetto al limite massimo nei casi di applicazione dell'art. 8 cpv. 2.

Determinazione del valore

Art. 27 Per la determinazione del valore valgono le norme relative all'imposta di bollo per i contratti per scrittura privata.

Percezione dell'imposta e responsabilità

Art. 28 1Il notaio ha cura di far bollare il brevetto dalla Divisione delle contribuzioni, procedendo direttamente oppure invitando le parti a procedervi. Se il notaio anticipa il pagamento, egli è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all'incasso nei confronti delle parti.

2Quanto ai termini di trasmissione del brevetto alla Divisione delle contribuzioni e alla responsabilità contributiva sono applicabili per analogia gli art. 11 e 13 della presente legge.

Altri brevetti e atti notarili: esenzione

Art. 29 Gli altri brevetti non contenenti contratti e segnatamente le autenticazioni, nonché tutti gli altri atti notarili compresi i protesti e le dichiarazioni di autenticità delle copie degli istromenti sono esenti da imposta di bollo.

TITOLO IV¹⁵ ...

Art. 30 ...¹⁶

PARTE III IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI

Tipi di documenti imponibili

¹⁵ Titolo abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

¹⁶ Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

Art. 31 ¹Soggiacciono all'imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di risparmio:

- a) gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi estinti durante l'anno;
- b) gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca;
- c) gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria;
- d) gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;
- e) i primi estratti di conti bancari tenuti all'attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.
Fanno eccezione:
 - i conti salario,
 - i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di credito,
 - i conti di deposito a risparmio,
 - i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II pilastro),
 - i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A),
 - i conti che non raggiungono durante l'anno un saldo di fr. 1'000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-;¹⁷
- f) i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l'emissione di estratti;
- g) gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;
- h) i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari;
- i) gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di cessione di un avere parziale;
- k) i contratti di locazione di cassette di sicurezza.

²Sono esenti i rinnovi taciti.

³L'imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell'imposta di bollo sui contratti, qualora il documento bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.

Ammontare e percezione dell'imposta

Art. 32 ¹L'imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento.

²Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso dell'imposta (e di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.

Responsabilità contributiva

Art. 33 L'imposta è dovuta dall'istituto bancario. Esso è legittimato ad addebitare l'imposta ai clienti.

PARTE IV

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

Ammontare dell'imposta sugli spettacoli cinematografici

Art. 34¹⁸ Sul prodotto lordo, al netto dell'IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta del 7 per cento.

Destinazione dell'imposta

Art. 35 ¹Il ricavo dell'imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.¹⁹

²Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica per essere d'interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.

¹⁷ Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5.

¹⁸ Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536; precedente modifica: BU 1994, 85.

³Il ricavo dell'imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e all'aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.²⁰

Esenzioni

Art. 36 Possono essere esonerati dall'imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti culturali ed in genere di pubblico interesse, che non perseguono fini di lucro.

Responsabilità contributiva

Art. 37²¹ ¹L'imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.

²Il gestore paga l'imposta all'unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all'emissione di bollette previa la procedura di accertamento.

PARTE V **DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI** **TITOLO I** **Organizzazione e autorità di tassazione**

Autorità di vigilanza

Art. 38²² Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Autorità di applicazione

Art. 39²³ L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell'ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994.

Segreto d'ufficio

Art. 40²⁴ Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul segreto d'ufficio.

Informazioni delle Autorità

Art. 41²⁵ Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sull'assistenza della autorità.

TITOLO II **Tassazione e rimedi di diritto**

Accertamento e tassazione

Art. 42 ¹L'accertamento del valore dei contratti per scrittura privata o per brevetto notarile e la relativa tassazione, ivi comprese le tassazioni in seguito ad autoaccertamento e quelle globali e la tassazione dei documenti bancari avvengono a cura della Divisione delle contribuzioni.

²L'accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall'Archivista notarile.

^{3...}²⁶

⁴La tassazione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici è eseguita dalla Divisione delle contribuzioni.

Tassazione d'ufficio

²⁰ Cpv. introdotto dalla L 10.11.1993; in vigore dal 18.3.1994 - BU 1994, 85.

²¹ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 36.

²² Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

²³ Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570; precedente modifica: BU 1994, 345.

²⁴ Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

²⁵ Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

²⁶ Cpv. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

Art. 43 Qualora esistano indicazioni sufficienti per provare l'esistenza di fattispecie imponibili secondo la presente legge ed il contribuente si rifiutasse di dare informazioni e di presentare documenti, la Divisione delle contribuzioni può procedere, previa diffida, a una tassazione d'ufficio.

Reclami

Art. 44 ¹Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni, dall' Archivista notarile e dall' Ufficiale dei registri in virtù della presente legge (art. 42) è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.

²Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l' imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre il termine di reclamo.

³Il termine di reclamo contro le tassazioni dell' Archivista notarile decorre dall'intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall'intimazione della bolletta.

⁴Ogni reclamo va presentato per iscritto all'autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria.²⁷

⁵In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari, l'esito di un eventuale ricorso contro l'imposta sugli utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d'archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell'imponibile dell'utile immobiliare.²⁸

Ricorsi

Art. 45 Contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall'intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Esecutività

Art. 46 ¹Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell'imposta salvo decisione contraria dell'Autorità.

²Le decisioni delle autorità preposte all'applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Incasso

Art. 47 L'incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall'Ufficio di esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.

Prescrizione della tassazione e del credito

Art. 48 ¹Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell'obbligo contributivo.

²La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all'accertamento o alla riscossione dell'imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta e pure dall'apertura di una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.

³Il diritto di tassare e il credito d'imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni.

TITOLO III Contravvenzioni

Sottrazione d'imposta

Art. 49 ¹Viene punito con multa fino a cinque volte l'imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all'obbligo di solvere le imposte previste dalla presente legge.

²La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione.

³In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l'importo di dieci volte l'imposta sottratta.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

²⁸ Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

⁴È sempre dovuta, oltre la multa, l'imposta sottratta.

Altre contravvenzioni

Art. 50 ¹Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge da parte di contribuenti e terzi (art. 52 cpv. 3) o di pubblici ufficiali e funzionari vengono punite con multe fino a fr. 5'000.- ed in caso di recidiva sino a fr. 10'000.-.

²La multa non potrà essere superiore a quella comminata per la stessa fattispecie ai sensi dell'art. 49.

Prescrizione delle contravvenzioni

Art. 51 ¹L'azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive con la prescrizione del credito fiscale sottratto.

²Le interruzioni della prescrizione e la prescrizione assoluta sono regolate in analogia dell'art. 48.

Responsabilità

Art. 52 ¹Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva.

²Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all'imposizione di contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione paritaria dell'importo della multa.

³La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge tributaria.²⁹

Procedura

Art. 53³⁰ Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria.

PARTE VI Disposizioni finali

Applicazione

Art. 54 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Riduzione dei tassi d'imposta

Art. 55 ¹Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge.

²Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e potranno essere rinnovate.

Abolizione dell'imposta limitata al 2004³¹

Art. 55a³² L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2004.

Abrogazione

Art. 56 Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma contraria e incompatibile e segnatamente la legge sul bollo del 16 giugno 1966.

Disposizioni transitorie

Art. 57 ¹Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto precedente.

²⁹ Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

³⁰ Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

³¹ Nota marginale modificata dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54.

³² Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54; introdotto dalla L 4.6.2002 - BU 2002, 235.

²Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell'art. 1 lettere c) e d) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

³Procedure con oggetto fattispecie dell'art. 1 lettere a) e b) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge sono invece disciplinate dal nuovo diritto, a meno che il passato diritto sia più favorevole per il contribuente.

Regime transitorio per le tassazioni globali

Art. 58 ¹Tassazioni globali adottate, vigente la Legge sul bollo del 16 giugno 1966, per un periodo che va oltre alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute decadute con quella data.

²A titolo transitorio esse potranno tuttavia formare la base di una tassazione sostitutiva dell'importo di fr. 0,75 per mille giusta gli art. 14 segg. della presente legge. Gli effetti transitori potranno durare sino alla scadenza del periodo convenuto vigente la passata legge sul bollo, ma in nessun caso oltre il 31 dicembre 1987.

³Trascorso quel termine la tassazione sostitutiva potrà essere accordata solo avverandosi integralmente le condizioni stabilite dalla presente legge.

Entrata in vigore

Art. 59 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.

³La parte IV "Imposta sugli spettacoli cinematografici" entra in vigore il 1° dicembre 1986.

Pubblicata nel BU **1986**, 289.